



La denuncia di nuovo lavoro temporaneo all'Inail e la dispensa all'adempimento

*a cura di Monica Livella – Funzionario Inail**

Con la [recente nota n.7859 del 31 ottobre 2012](#) l'Inail ha comunicato di aver messo a disposizione dell'utenza il nuovo servizio telematico per la presentazione dell'istanza per la dispensa delle denunce di nuovo lavoro temporaneo.

Il servizio risponde al percorso di informatizzazione che vede da tempo coinvolto l'Istituto; un percorso notevolmente accelerato dopo la pubblicazione delle Circolari n. 1 e n.43 del 2012 con le quali è stata sistematizzata la volontà di offrire sempre più servizi tramite web, rendendone, al contempo, l'uso obbligatorio¹.

Con l'occasione si vogliono ripercorrere gli aspetti essenziali che disciplinano l'istituzione di nuove PAT, l'obbligo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo all'Inail e la facoltà prevista dall'art.10, co.6, delle MAT (Modalità di Applicazione della Tariffa approvate con D.M. del 12 dicembre 2000)² di presentare una istanza per essere dispensati dalla denuncia di nuovi lavori temporanei.

L'istituzione di nuove Pat

Premesso che entro la data di inizio della attività il datore di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia dei lavori (denuncia di esercizio) fornendo tutti i dati necessari alla valutazione del rischio e alla applicazione della corretta voce tariffaria, è importante ricordare anche che **l'art.10 delle MAT, ai co.1 e 2, prevede che il datore di lavoro presenti una denuncia di esercizio per ogni singola sede di lavoro presso qualsiasi Sede dell'Istituto³.**

Se l'azienda svolge la sua attività in un unico luogo di lavoro il datore di lavoro deve presentare telematicamente un'unica denuncia a seguito della quale l'Inail comunicherà il codice ditta, la PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), l'inquadramento gestionale⁴ (Industria-Artigianato-Terziario-Altre attività), la classificazione tariffaria e il corrispondente tasso di premio applicati, nonché il premio dovuto.

Se l'azienda svolge la propria attività in più sedi lavoro, cioè in più stabilimenti o strutture separate, intendendo per unità produttiva separata ogni struttura facente capo alla medesima azienda e dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, il datore di

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione.

¹ Con Determina del Commissario straordinario n.55 del 29 dicembre 2011, l'Inail ha dato avvio progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall'Istituto per la comunicazione con le imprese. Con circolare Inail 1/2012 è stata data concreta attuazione alla citata determina commissariale, prevedendo che da gennaio 2012 gli adempimenti siano effettuati esclusivamente con modalità telematiche. Con determina del Commissario straordinario n.216 del 5 luglio 2012 è stato approvato uno specifico programma di informatizzazione, recante l'elenco dei servizi da rendere esclusivamente in modalità telematica, secondo decorrenze prestabilite.

² Art. 10, co.6 delle MAT: "L'Inail può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità".

³ Per sede di lavoro si intende in genere lo stabilimento o la struttura in cui si svolge la produzione di beni o servizi oggetto dell'attività lavorativa.

⁴ Ex art.49 L.88/89.

lavoro è tenuto a presentare telematicamente tante denunce quante sono le unità produttive con la conseguente istituzione di diverse PAT, sempre in capo all' unico codice cliente.

Nel caso di apertura successiva di una nuova sede di lavoro, intesa nel senso sopra esposto, il datore di lavoro dovrà inoltrare, entro trenta giorni, una nuova richiesta di apertura PAT.

I nuovi lavori temporanei

Ai sensi dell'art.12 del DPR n.1124/65 (T.U), il datore di lavoro, dopo la istituzione del rapporto assicurativo, è tenuto a denunciare all'Inail entro trenta giorni le successive modificazioni di estensione e della natura del rischio (nuovi lavori, nuove assunzioni, variazioni della sede legale o della ragione sociale ecc).

Quindi, ai sensi del citato articolo del T.U., il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail anche i lavori di carattere temporaneo che si attivano nei trenta giorni successivi.



Per lavori temporanei si devono intendere quei lavori il cui svolgimento è limitato nel tempo, ossia lavori per cui è determinata o determinabile una cessazione. Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi la caratteristica della temporaneità (ad esempio la gestione temporanea delle mense scolastiche, l'appalto di servizi di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc).

La denuncia dei lavori di carattere temporaneo presuppone inoltre la riconducibilità dei lavori ad una voce di rischio già presente nell'ambito della PAT attiva presso la Sede Inail nella cui competenza il datore di lavoro ha la sua sede legale.

Tutti i lavori a carattere temporaneo saranno inclusi nella PAT, per così dire accentrante, ma, come detto, ciò avverrà solo se i lavori denunciati con la denuncia di nuovo lavoro sono classificabili alla stessa voce della PAT gestita dalla sede Inail dove il datore ha eletto la sede legale dell'azienda.

La denuncia di nuovi lavori va inoltrata telematicamente entro trenta giorni dall'inizio dei nuovi lavori di carattere temporaneo e deve contenere elementi necessari tra i quali:

- la località e la durata dei lavori;
- la descrizione dei lavori;
- i dati del committente;
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e categorie assimilati (es parasubordinati) che saranno occupati dalla ditta denunciate nel luogo dei lavori, il numero degli apprendisti e il numero degli interinali;
- l'ammontare complessivo delle retribuzioni relative ai dipendenti e agli assimilati e, se presenti, i codici fiscali e la retribuzione relativa del titolare artigiano, dei famigliari coadiuvanti, dei soci delle imprese artigiane.⁵

La sanzione amministrativa

La omessa denuncia all'Inail dell'inizio di un nuovo lavoro temporaneo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che, come chiarito nel luglio 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁶, confermando la posizione già da tempo assunta dall'Inail, va ricondotta alla violazione dell'art.12, co.3, del DPR n.1124/65 con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.195 del medesimo DPR.

⁵ Vedasi anche Circolare Inail n.36/2005.

⁶ Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2012 prot 37/ 0012524.

La dispensa dall'obbligo di denuncia dei nuovi lavori

Ai sensi dell'art.10, co.6, delle MAT l'Inail può dispensare il datore di lavori dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempre che questi siano classificabili ad una delle lavorazioni denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Senza dubbio la dispensa riduce notevolmente gli adempimenti obbligatori rendendo più snello il rapporto con l'Inail.

L'istanza prevede però la dichiarazione da parte del datore circa la sussistenza delle condizioni necessarie per l'ottenimento dell'esonero nonché la descrizione delle attività svolte.

Il procedimento amministrativo si conclude con l'emissione da parte della Sede Inail competente del provvedimento di dispensa entro trenta giorni dalla istanza⁷.

In caso di mancanza dei presupposti per la concedibilità la sede emetterà un provvedimento motivato di rigetto.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi de DPR n.314/2001 da presentare al Presidente Inail per il tramite della Direzione Regionale competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza dell'atto impugnato.

Il provvedimento stesso di accoglimento della dispensa dalla denuncia dei lavori temporanei indica che lo stesso riguarda solo la denuncia dei singoli lavori che richiedono l'impiego di non più di cinque persone e di durata non superiore ai quindici giorni, indicando anche la Pat e la/le voci di tariffa specifiche.

Il provvedimento di accoglimento evidentemente non dispensa il datore di lavoro dagli obblighi di presentazione della denuncia di variazione per lavori temporanei non classificabili ad una lavorazione già assicurata all'Inail o non compresa nel provvedimento stesso.

I servizi telematici

Le denunce di nuovo lavoro e le istanze di dispensa devono obbligatoriamente pervenire all'Inail tramite gli appositi servizi telematici disponibili in www.inail.it - Area Punto Cliente per gli utenti in possesso delle abilitazioni per l'accesso ai servizi telematici riguardanti la gestione del rapporto assicurativo.

L'istanza di Denuncia nuovo lavoro temporaneo è disponibile in Punto Cliente, sezione DNL TEMP, laddove al termine della compilazione occorrerà cliccare sul tasto Invia per l'inoltro del modello alla competente Sede Inail.

Per poter effettuare la richiesta di dispensa invece l'utente deve accedere al servizio online Punto Cliente nella sezione Denunce Istanze e cliccare su "Istanza dispensa DNL TEMP", compilare tutti i campi e inoltrare l'istanza.

In entrambi i casi il soggetto abilitato riceverà successivamente via mail la ricevuta del modello inviato e, come per tutti i servizi telematici Inail, sarà possibile attraverso lo stato pratica visualizzare e stampare il modello compilato in formato PDF⁸.

⁷ Determina del Presidente Inail n.17 del 2 luglio 2010 e allegata tabella relativa ai procedimenti amministrativi L. n.241/90 e smi.

⁸ Il manuale operativo è scaricabile attraverso il percorso www.inail.it – Punto Cliente – Manualistica – Istanza dispensa DNL TEMP.